Ministero dell'Interno
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio V - Relazioni sindacali della Polizia di Stato
Prot.: 0000705 del 15/02/2022 Uscita Cod. Amm. m_it
Data: 15/02/2022 12:08:51

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

N. 555/V-RS/Area 1^/ Roma, data protocollo

OGGETTO: Schema di decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza recante "*Caratteristiche, procedimento e modalità mediante le quali è possibile fregiarsi dei distintivi d'onore per feriti, mutilati e deceduti in servizio*".

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP =ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP =ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP-USIP =ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE FSP POLIZIA DI STATO
ES-LS-PNFD-LI.SI.PO.-CONSAP-M.P. =ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE
FEDERAZIONE COISP MOSAP =ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE
FEDERAZIONE SILP CGIL - UIL POLIZIA =ROMA=

Si trasmette, ai sensi dell'articolo 27 del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, copia dello schema di decreto in oggetto indicato, unitamente alla copia della relativa relazione tecnico-illustrativa.

Si resta in attesa di eventuali osservazioni e/o contributi entro e non oltre il 23 febbraio p.v..

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
De Bartolomeis

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SCHEMA DI DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA RECANTE "*CARATTERISTICHE, PROCEDIMENTO E MODALITÀ MEDIANTE LE QUALI È POSSIBILE FREGIARSI DEI DISTINTIVI D'ONORE-FERITI, MUTILATI E DECEDUTI IN SERVIZIO*".

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

VISTO il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 recante "*Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3";

VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, recante "*Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante "*Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*";

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante "*Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "*Codice dell'amministrazione digitale*";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da pare delle pubbliche amministrazioni*";

VISTA la legge 20 maggio 2016, n. 76 recante "*Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*";

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante "*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" e, in particolare, l'articolo 3-*bis* che prevede i distintivi d'onore per mutilati e feriti in servizio per il personale della Polizia di Stato, rimettendone la determinazione delle caratteristiche, del procedimento di attribuzione e delle modalità mediante le quali è possibile fregiarsi dei citati distintivi ad un decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415, concernente il "R*egolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 4 ottobre 2005 recante le "*norme generali concernenti il sistema delle divise degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato*";

VISTO il decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 10 luglio 2019 e le annesse Tabelle relative alla descrizione delle divise della Polizia di Stato, con specifico riferimento alla Tabella 15C recante le indicazioni riguardanti i distintivi d'onore;

RITENUTO di dover prevedere, nel caso in cui gli esiti di gravi ferite o mutilazioni riportate in servizio e per causa di servizio comportino la morte dell'appartenente al personale della Polizia di Stato, anche la modalità della concessione di distintivi d'onore a congiunti individuati nel presente decreto;

RITENUTO di dover procedere ad una compiuta disciplina di quanto sopra richiamato al fine di dare attuazione al citato articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 95 del 2017;

ACQUISITO il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

DECRETA

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le caratteristiche, il procedimento di attribuzione e le modalità mediante le quali è possibile fregiarsi dei distintivi d'onore di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
2. Il decreto individua, altresì, le modalità mediante le quali è consentito ai congiunti sopravvissuti, indicati nell'articolo 6, di fregiarsi di distintivi alla memoria, nel caso in cui dalle ferite, lesioni o mutilazioni consegua la morte del personale, e ne disciplina le relative procedure di concessione.
3. I distintivi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi quando le ferite, le lesioni, le mutilazioni o le permanenti alterazioni nella funzionalità di organi importanti, l'infermità o il decesso
   a) sono state riconosciute dipendenti da causa di servizio;
   b) sono conseguenza o sono state riportate in attività di servizio e per causa di servizio nell'espletamento di specifici compiti di istituto che comportano un rischio specifico o generico aggravato, intimamente connesso alla peculiare funzione d'istituto, o, in caso di diversa funzione d'istituto, in attività di supporto in circostanze di emergenza;
   c) presentano le caratteristiche di cui ai successivi articoli 3, 4 e 5.

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
   a) lesione: l'alterazione della integrità psico-fisica della persona determinata da cause fisiche, chimiche o biologiche;
   b) ferita: la soluzione di continuo della cute o delle mucose o di ogni altro tessuto o organo sottostante;
   c) mutilazione: la perdita anatomica o funzionale totale oppure parziale di un arto o di una parte del corpo o la sua deturpazione;
   d) infermità: l'alterazione anatomica o funzionale a carattere permanente di tessuti, organi o apparati conseguente a qualsiasi causa fisica, chimica o biologica;
   e) menomazione: la compromissione permanente dell'efficienza psico-fisica conseguente a una mutilazione, ferita, lesione o infermità.

Articolo 3
Disposizioni comuni

1. I distintivi sono concessi con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e sono elargiti gratuitamente dall'Amministrazione.

2. Le caratteristiche e il modello dei distintivi per mutilato, ferito e deceduto in servizio, il cui prototipo verrà depositato presso l'Archivio centrale dello Stato, sono indicati nella Tabella A, allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante.

3. Il personale insignito può indossare i distintivi d'onore nell'ordine e con le modalità stabilite nel decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 10 luglio 2019.
4. Sugli abiti civili i distintivi di cui al presente decreto devono essere appuntati sul lato sinistro del petto, al di sotto della spalla.
5. Il decreto che ne stabilisce la concessione è trascritto nello stato matricolare del personale in servizio.

Articolo 4
Distintivo d'onore per mutilato in servizio

1. Il distintivo d'onore per mutilato in servizio è concesso al personale della Polizia di Stato, in servizio o in quiescenza, che ha riportato, in servizio e per causa di servizio, ferite o lesioni con esiti gravi di mutilazioni o di permanenti alterazioni della funzionalità di organi importanti.
2. Ai fini della concessione del distintivo d'onore, si considerano *"con esiti gravi di mutilazioni o di permanenti alterazioni nella funzionalità di organi importanti"*, ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 95 del 2017, le ferite o lesioni che hanno determinato:
   a) lesioni o infermità ascrivibili alle categorie della tabella A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915, o, se non previste, da ritenersi equivalenti secondo i criteri indicati per l'applicazione delle tabelle annesse allo stesso decreto presidenziale;
   b) menomazioni valutabili in misura percentuale non inferiore al 6% della tabella di cui al decreto 12 luglio 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Articolo 5
Distintivo d'onore per ferito in servizio

1. Il distintivo d'onore per ferito in servizio è concesso al personale della Polizia di Stato, in servizio o in quiescenza, che, una o più volte, ha riportato, in servizio e per causa di servizio, ferite o lesioni, interessanti, in modo grave e con esiti permanenti, i tessuti molli, le ossa e gli organi cavitari e per le quali non è stato concesso il distintivo d'onore di cui all'articolo 4.
2. Ai fini della concessione del distintivo, le ferite o lesioni devono presentare una delle seguenti caratteristiche:
   a) essere state di gravità tale da richiedere cure mediche straordinarie o rendere necessario un intervento chirurgico e aver determinato menomazioni dell'integrità psico-fisica previste nella tabella B, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915, o, se non previste, da ritenersi equivalenti secondo i criteri indicati per l'applicazione delle tabelle stesse;
   b) aver determinato menomazioni dell'integrità psico-fisica previste nella tabella A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915, o, se non previste, da ritenersi equivalenti secondo i criteri indicati per l'applicazione delle tabelle annesse allo stesso decreto presidenziale.
3. Il distintivo d'onore di cui al comma 1 può essere concesso più volte, ma soltanto in relazione al numero degli incidenti nei quali le ferite o le lesioni sono state riportate e mai in caso di

aggravamento di ferite, lesioni o mutilazioni che abbiano già comportato la concessione di esso ovvero del distintivo di cui all'articolo 4.
4. Se si verificano le condizioni individuate al comma 3, sulla divisa può essere, comunque, portato un solo distintivo per ferito in servizio.

Articolo 6
Distintivo d'onore per il personale deceduto in servizio

1. Quando dalle mutilazioni, ferite o lesioni riportate in servizio e per causa di servizio, nelle medesime circostanze indicate negli articoli 4 e 5, derivi la morte, l'appartenente alla Polizia di Stato deceduto è decorato con il distintivo d'onore con la scritta "*Alla memoria*".
2. Del distintivo d'onore di cui al comma 1 possono fregiarsi alternativamente e nell'ordine:
   a) il coniuge, il convivente di fatto ovvero la parte dell'unione civile di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76 superstite del decorato;
   b) uno degli orfani a partire dal primogenito;
   c) uno dei genitori in ordine di anzianità.
3. La facoltà di fregiarsi del distintivo di cui al presente articolo è concessa con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, acquisita la favorevole manifestazione di volontà da parte del congiunto.

Articolo 7
Requisiti per la concessione dei distintivi d'onore

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 4 e 5, per la concessione dei distintivi d'onore di cui al presente decreto, il dipendente, salvo che non sia intervenuta riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale per le condanne riportate ovvero riabilitazione ai sensi dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 gennaio 1957, n. 3 per le sanzioni disciplinari, non deve aver riportato:
   a) condanna, anche non definitiva, per uno dei delitti contro l'ordine pubblico ovvero per uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione o per uno dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309;
   b) condanna, anche non definitiva, per uno dei delitti contro la personalità dello Stato o contro la fede pubblica, ovvero per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera a);
   c) condanna, anche non definitiva, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
   d) l'applicazione, anche se con provvedimento non definitivo, di una misura di prevenzione o di sicurezza;
   e) una sanzione disciplinare superiore alla deplorazione.
2. È prerogativa del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, valutate le circostanze dell'evento e il servizio complessivo del dipendente, concedere il distintivo in deroga alle disposizioni di cui al comma 1.

Articolo 8

Procedimento per il personale in servizio

1. Per ottenere la concessione di uno dei distintivi previsti dagli articoli 4 e 5 del presente decreto, il personale della Polizia di Stato presenta domanda all'Ufficio o Reparto di appartenenza.
2. Nella domanda deve essere indicata la natura dell'evento dannoso, i fatti di servizio in occasione dei quali si è determinato e gli estremi del provvedimento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti che l'interessato:
   a) non ha riportato condanne penali per i reati indicati nell'articolo 7, ovvero ha ottenuto la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale, e non è stato destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione;
   b) non è a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
3. Il richiedente, in presenza di uno dei motivi ostativi di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto può chiedere di essere ammesso al beneficio di cui al medesimo articolo 7, comma 2.
4. Il dirigente dell'Ufficio o del Reparto redige una relazione sulle circostanze e sulle modalità che hanno determinato le ferite o le lesioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5, esprimendo un motivato parere sull'accoglimento della domanda, tenuto conto della condotta operativa e disciplinare del dipendente.
5. Il direttore dell'Ufficio sanitario provinciale competente per l'Ufficio o Reparto di cui al comma 1, esprime un parere dopo aver verificato che le lesioni non dipendono da malattia professionale sulla entità delle ferite o lesioni riportate e sulla loro previsione nell'ambito delle tabelle A o B annesse al decreto del presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
6. L'Ufficio o Reparto di cui al comma 1 provvede a trasmettere la domanda all'Ufficio di coordinamento sanitario territorialmente competente, unitamente al parere di cui al comma 4, al provvedimento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, alla dichiarazione di lesione traumatica ovvero, in mancanza di quest'ultima, al referto del Pronto Soccorso in caso di menomazione conseguente a evento traumatico e a copia del foglio matricolare aggiornato, nonché all'eventuale documentazione sanitaria o amministrativa prodotta dall'istante a corredo della domanda.
7. Il Coordinatore sanitario esprime il parere sulla concessione del distintivo d'onore direttamente sulla base degli atti o, se ritenuto necessario, sulla base delle risultanze di una visita medica presso le competenti strutture sanitarie della Polizia di Stato, trasmettendo la relativa documentazione alla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e, per conoscenza, alla Direzione centrale di sanità.
8. Il provvedimento di concessione è adottato con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
9. Della concessione dell'onorificenza è presa nota sullo stato matricolare del dipendente.

Articolo 9

Procedimento per il personale in quiescenza

1. Per ottenere la concessione di uno dei distintivi di cui agli articoli 4 e 5, il personale in quiescenza, in qualunque momento, può presentare domanda alla Questura della provincia di attuale residenza.
2. L'interessato nella domanda deve indicare la natura dell'evento dannoso, i fatti di servizio in occasione dei quali si è determinato, gli estremi del provvedimento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e allegare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti che:
   a) non ha riportato condanne penali per i reati indicati nell'articolo 7, ovvero ha ottenuto la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale, e non è stato destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione;
   b) non è a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
3. Il richiedente, in presenza di uno dei motivi ostativi di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto può chiedere di essere ammesso al beneficio di cui al medesimo articolo 7, comma 2.
4. Il direttore dell'Ufficio sanitario provinciale della Questura ove è stata presentata la domanda esprime un parere, dopo aver verificato che le lesioni non dipendono da malattia professionale, sulla entità delle ferite o lesioni riportate e sulla loro previsione nell'ambito delle tabelle A o B annesse al decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, n. 915.
5. La Questura che ha ricevuto la documentazione, previa acquisizione da parte dell'ultimo Ufficio o Reparto dove ha prestato servizio il richiedente di un motivato parere sull'accoglimento della domanda, che tenga conto della condotta operativa e disciplinare del dipendente, procede all'istruttoria, allegando la documentazione relativa all'evento dannoso alla base dell'istanza e trasmette la domanda all'Ufficio di coordinamento sanitario territorialmente competente, per la redazione del parere di cui all'articolo 8, comma 6, e il successivo invio di tutti gli atti alla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e, per conoscenza, alla Direzione centrale di sanità.

Articolo 10

Procedura per la concessione del distintivo per deceduto in servizio

1. Il procedimento per la concessione del distintivo d'onore per deceduto in servizio di cui all'articolo 6 è attivato su iniziativa dell'ultimo ufficio di servizio del dipendente deceduto.
2. L'Ufficio o il Reparto di cui al comma 1:
   a) redige una relazione sulle circostanze e sulle modalità che hanno determinato il decesso allegando la documentazione relativa all'evento dannoso;
   b) esprime un motivato parere sulla concessione dell'onorificenza tenuto conto anche della condotta operativa e disciplinare del dipendente deceduto;
   c) verifica l'esistenza di congiunti superstiti aventi diritto a fregiarsi del distintivo d'onore ai sensi dell'articolo 6 e acquisisce dall'avente diritto una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli

articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale dichiara:

1) l'assenza a suo carico dei motivi ostativi indicati nell'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c) e d), ovvero, che sia intervenuta riabilitazione penale ai sensi dell'articolo 178 del codice penale;
2) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

d) acquisisce la manifestazione di volontà a fregiarsi del distintivo da parte del congiunto;
e) provvede a trasmettere tutta la documentazione all'Ufficio di coordinamento sanitario territorialmente competente unitamente al provvedimento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, e a copia del foglio matricolare aggiornato, nonché ad eventuale altra documentazione sanitaria o amministrativa.

3. Il Coordinatore sanitario esprime il parere di competenza e trasmette tutta la documentazione alla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, che verifica la sussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto.
4. In caso di sussistenza dei requisiti, il Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza emette decreto di concessione e contestuale autorizzazione all'uso del distintivo al familiare beneficiario.
5. A cura della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato il decreto è inviato per conoscenza alla Direzione centrale di sanità.

Articolo 11
Vittime del dovere

1 Quando in dipendenza delle ferite o della mutilazione che abbiano determinato una menomazione non inferiore al 6% o che abbiano determinato la morte dell'appartenente alla Polizia di Stato sono stati concessi i benefici previsti per le vittime del dovere ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, la concessione dei distintivi di cui agli articoli 4, 5 e 6 è effettuata allo stato degli atti sulla base della documentazione assunta per la relativa dichiarazione di vittima del dovere a seguito di parere fornito dall'Ufficio di coordinamento sanitario territorialmente competente.

Articolo 12
Diniego

1 La Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, quando rileva che sulla base della documentazione trasmessa non vi sono i presupposti per la concessione dei distintivi di cui al presente decreto, lo comunica al richiedente ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2 L'interessato, entro i termini previsti nel citato articolo 10-*bis* della legge n. 241 del 1990, può presentare osservazioni scritte e, in caso di parere negativo dell'Ufficio di coordinamento sanitario territorialmente competente, può avanzare istanza di ulteriore parere al Direttore centrale di sanità.
3 Nel caso di cui al comma 2, il Direttore centrale di sanità effettua un nuovo esame degli atti ed esprime entro 30 giorni un parere definitivo, che invia alla Direzione centrale per gli affari generali e

le politiche del personale della Polizia di Stato e, per conoscenza, all'Ufficio di coordinamento sanitario territorialmente competente.
4 Il provvedimento di diniego è adottato con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

Articolo 13
Revoca

1. Quando emerge, successivamente alla concessione, che il dipendente non era in possesso, al momento della concessione, dei requisiti stabiliti nell'articolo 7 l'onorificenza è revocata con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.
2. L'autorizzazione all'uso del distintivo per deceduto in servizio da parte del congiunto è revocata, con provvedimento del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, quando emerge successivamente che il medesimo non aveva il diritto a fregiarsene secondo l'ordine dell'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), ovvero a suo carico è stato riscontrato anche solo uno dei motivi ostativi indicati nell'articolo 7.

Articolo 14
Disposizione transitoria

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti i procedimenti per la concessione dei distintivi d'onore per mutilato, ferito e deceduto pendenti alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.
2. Con riferimento alla foggia ed alle caratteristiche dei distintivi d'onore, già concessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le disposizioni dell'art.1 del D.M. 23 settembre 1993, rimane in vigore la normativa vigente al giorno precedente all'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 15
Esecuzione

1. Il Capo della Segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza provvederà a disporre il deposito dei modelli dei distintivi d'onore con la scritta "ferito in servizio", "mutilato in servizio" e "alla memoria" presso l'Archivio centrale dello Stato.
2. Per le restanti competenze, il Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e il Direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Articolo 16
Abrogazioni

1. La Tabella B allegata al presente decreto abroga e sostituisce la Tabella 15 C del decreto del Capo della Polizia-Direttore generale di pubblica sicurezza del 10 luglio 2019, recante l'aggiornamento e la revisione delle disposizioni relative ai capi di vestiario e agli accessori che compongono le divise della Polizia di Stato, limitatamente alla parte in cui descrive i distintivi d'onore.

Articolo 17
Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Roma,

Il Capo della Polizia
Direttore generale della Pubblica Sicurezza
Giannini

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Tabella "A" pag. 1/2
(articolo 3, comma 2)

DISTINTIVI D'ONORE

DISTINTIVO D'ONORE PER FERITO IN SERVIZIO

DESCRIZIONE: Il distintivo d'onore per ferito in servizio è costituito da uno scudetto sannitico in metallo. È delimitato, lungo il perimetro esterno, da una cornice di colore bronzo. Misura lungo l'asse orizzontale mm. 19 e lungo l'asse verticale mm. 26. Il fondo del distintivo è di colore cremisi. Al centro è posta l'aquila che caratterizza i segni distintivi di qualifica della Polizia di Stato, di colore bronzo, ad ali spiegate, timbrata dalla corona murata di cinque torri e caricata al centro dalle cifre "R" e "I". Completa il distintivo la scritta, in colore bronzo, "FERITO IN SERVIZIO", posta al di sopra dell'aquila.

DISTINTIVO D'ONORE PER MUTILATO IN SERVIZIO

DESCRIZIONE: Il distintivo d'onore per mutilato in servizio è costituito da uno scudetto sannitico in metallo. È delimitato, lungo il perimetro esterno, da una cornice di colore argento. Misura lungo l'asse orizzontale mm. 19 e lungo l'asse verticale mm. 26. Il fondo del distintivo è di colore cremisi. Al centro è posta l'aquila che caratterizza i segni distintivi di qualifica della Polizia di Stato, di colore argento, ad ali spiegate, timbrata dalla corona murata di cinque torri e caricata al centro dalle cifre "R" e "I". Completa il distintivo la scritta, in colore argento, "MUTILATO IN SERVIZIO", posta al di sopra dell'aquila.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Tabella "A" pag. 2/2
(articolo 3, comma 2)

DISTINTIVO D'ONORE PER DECEDUTO IN SERVIZIO

DESCRIZIONE: Il distintivo d'onore per deceduto in servizio è costituito da uno scudetto sannitico in metallo. È delimitato, lungo il perimetro esterno, da una cornice di colore oro. Misura lungo l'asse orizzontale mm. 19 e lungo l'asse verticale mm. 26. Il fondo del distintivo è di colore cremisi. Al centro è posta l'aquila che caratterizza i segni distintivi di qualifica della Polizia di Stato, di colore oro, ad ali spiegate, timbrata dalla corona murata di cinque torri e caricata al centro dalle cifre "R" e "I". Completa il distintivo la scritta, in colore oro, "ALLA MEMORIA", posta al di sopra dell'aquila.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Tabella "B"
(Articolo 16, comma 1)

DISTINTIVI D'ONORE Sono quelli indicati nella Tabella "A" allegata al decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del ....., cui sono state demandate, a norma dell'articolo 3-*bis* del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, la definizione delle caratteristiche, del procedimento di attribuzione e delle modalità mediante le quali è possibile fregiarsene. A seguito dell'adozione del decreto di concessione da parte del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, il personale insignito può applicare i distintivi d'onore di "ferito in servizio" e "mutilato in servizio" sulla giacca della divisa, sopra il taschino sinistro, al di sopra dei nastrini, delle decorazioni, dalla sinistra verso destra di chi guarda, con precedenza su ogni altro distintivo che vada portato in questa posizione.	

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SCHEMA DI DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA RECANTE "CARATTERISTICHE, PROCEDIMENTO E MODALITÀ MEDIANTE LE QUALI E' POSSIBILE FREGIARSI DEI DISTINTIVI D'ONORE PER "FERITI, MUTILATI E DECEDUTI IN SERVIZIO".

RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA

Il regio decreto 23 gennaio 1940, nr 70 ed il relativo regolamento attuativo d.P.R. 11.7.1957, n. 763, estendevano al personale civile di tutte le Amministrazioni dello Stato le disposizioni del Regio Decreto 28 settembre 1934, n. 1820, che prevedeva la concessione, al personale militare, di Distintivi di onore ai feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio.

L'articolo 68, nella formulazione previgente, del d.P.R. 782 del 1985 ne prevedeva la concessione anche al personale della Polizia di Stato e, in mancanza di una disciplina speciale di dettaglio, il decreto attuativo del Ministro dell'interno 333.A/9810.E.F del 23 settembre 1993 estendeva l'applicazione delle citate norme del r.d. 70 del 1940 e del d.P.R. 763 del 1957 anche al personale della Polizia di Stato[1].

L'entrata in vigore del Codice dell'Ordinamento Militare, d.lgs. 15.3.2010 n. 66 (in seguito C.O.M.), ha abrogato il R.D. 1820 del 1934, prevedendo, però, con la clausola di corrispondenza dell'art. 2115 C.O.M. che non venisse conseguentemente abrogata la disposizione di rinvio del R.D. 70 del 1940: *"I rinvii contenuti nelle fonti normative vigenti a disposizioni o istituti riprodotti nel presente codice e nel regolamento, si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni e istituti dei citati codice e regolamento."*

In virtù di tale clausola di corrispondenza, al personale della Polizia di Stato, pertanto, si è continuato ad applicare la procedura prevista dal C.O.M. agli artt. 1464 e ss. e dagli artt. 862 e ss. del corrispondente regolamento di attuazione, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (in seguito T.U.R.O.M.).

Nel 2019 lo Stato maggiore della Difesa, con parere avvalorato da un intervento del proprio Ufficio legale, aveva avanzato perplessità sull'applicazione della procedura prevista dal C.O.M. e dal T.U.R.O.M. al personale non militare e quindi a quello della Polizia di Stato, nonostante negli anni successivi al 2010 diversi siano stati i casi di concessione dei riconoscimenti in esame secondo la citata procedura.

Il legislatore ha, pertanto, ritenuto di provvedere al riconoscimento della concessione dei distintivi d'onore per feriti e mutilati in servizio o per causa di servizio con norma autonoma inserita nel riordino dal secondo correttivo (art. 3-*bis* d.lgs 95 del 2017 come modificato dal d.lgs. 172 del 2019), che, oltre a circoscriverne l'ambito ai soli distintivi d'onore per feriti e mutilati in servizio e per causa di servizio, ne modifica il sistema attuativo già fissato nell'art. 66 del d.P.R.

---

[1] Art 1 - Decreto Ministero Interno 23.09.1993: "*I distintivi di onore della Polizia di Stato sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1957, n. 763, riguardante le norme di esecuzione del regio Decreto 23 gennaio 1040, n. 70, con il quale sono state estese al personale civile delle Amministrazioni dello Stato le disposizioni contenute nel Regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820, relativo all'istituzione dei distintivi d'onore per i militari feriti, mutilati o deceduti per causa di servizio.*

Le prescrizioni relative alla foggia, al disegno, al materiale di realizzazione, ai criteri di attribuzione nonché all'uso di tali distintivi sono quelle contenute nel citato d.P.R. 17 luglio 1957, n. 763."

782 del 1985 (come modificato dai d.P.R. 247 del 1999 e 82 del 2019) prevedendo che il regolamento di attuazione sia emanato con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e non più con decreto del Ministro dell'interno.[2]

L'art. 3-*bis* del d.lgs 95 del 2017, prevede, pertanto, che al personale della Polizia di Stato siano riconosciuti distintivi di onore come di seguito:

- art. 3-*bis*, comma 1, prevede la concessione di fregiarsi dello speciale distintivo d'onore recante la scritta *"Mutilato in servizio"*, al personale della Polizia di Stato che abbia riportato in servizio e per cause di servizio ferite o lesioni, con esiti gravi di mutilazioni o di permanenti alterazioni nella funzionalità di organi importanti;
- art. 3-bis, comma 2, consente al personale della Polizia di Stato, al quale non sia stato concesso il distintivo di onore per mutilato in servizio, di fregiarsi anche di più distintivi d'onore per ferito in servizio qualora, in una o più occasioni, abbia riportato in servizio e per cause di servizio ferite o lesioni interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa e gli organi cavitari.

I distintivi d'onore di cui al primo ed al secondo comma devono essere conformi a quelli depositati presso gli archivi di Stato.

- L'art. 3-bis, comma 3, stabilisce, infine, che il decreto attuativo del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, determini le caratteristiche, il procedimento di attribuzione e le modalità mediante le quali è possibile fregiarsi dei distintivi di cui ai commi 1 e 2.

In attuazione al dettato normativo, che non prevede esplicitamente il distintivo "alla memoria", ma conferisce il potere al presente decreto di fissare le "modalità" mediante le quali è possibile fregiarsi dei distintivi, si è ritenuto di prevedere, in analogia a quanto è previsto per il comparto Difesa e per le altre componenti "militari" del comparto Sicurezza, nel caso in cui gli esiti di gravi ferite o mutilazioni riportate in servizio e per cause di servizio comportino la morte dell'appartenente al personale della Polizia di Stato, anche la "modalità" della concessione di distintivi d'onore a stretti congiunti del caduto per servizio, al fine di rendere presente l'Amministrazione nella memoria.

Ciò premesso, nell'ottica di una totale rivisitazione del sistema e attesa la delega della norma primaria a determinare le caratteristiche dei distintivi in esame, è stata ripensata la foggia dei distintivi d'onore per "mutilato in servizio", "ferito in servizio" e "alla memoria" secondo la simbologia propria della Polizia di Stato, con l'Aquila ad ali spiegate, su fondo cremisi meglio descritta nella tabella "A" allegata al decreto.

---

[2] Art 3-bis del d.lgs 95 del 2017 *"(Distintivi d'onore per mutilati e i feriti in servizio per il personale della Polizia di Stato)1. Il personale della Polizia di Stato che ha riportato in servizio e per causa di servizio ferite o lesioni, con esiti gravi di mutilazioni o di permanenti alterazioni nella funzionalità di organi importanti, può fregiarsi dello speciale distintivo d'onore recante la scritta "Mutilato in servizio". 2. Il personale della Polizia di Stato che, una o più volte, ha riportato in servizio e per cause di servizio ferite o lesioni interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa e gli organi cavitari e per le quali non è stato concesso il distintivo di onore di cui al comma 1 può essere autorizzato a fregiarsi di uno o più speciali distintivi d'onore per feriti in servizio conformi al modello depositato negli archivi di Stato. 3. Le caratteristiche, il procedimento di attribuzione e le modalità mediante le quali è possibile fregiarsi dei distintivi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.))*

Allo scopo di dare attuazione alle predette disposizioni normative è stato predisposto, pertanto, l'unito decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza nel quale è stata sistematizzata l'intera disciplina.

Il decreto si compone di 16 articoli, che definiscono l'ambito di applicazione del provvedimento, le definizioni e le disposizioni comuni a tutta la disciplina (articoli 1-3); la determinazione, nel dettaglio, delle onorificenze per mutilato, ferito e deceduto in servizio con l'indicazione dei soggetti che se ne possono fregiare e dei requisiti necessari alla concessione (articoli 4-7); le modalità di svolgimento del procedimento per la concessione dei distintivi, e quello per l'eventuale diniego o per la revoca (articoli 8-13); infine la disciplina per il periodo transitorio, quella relativa alla fase esecutiva e alle abrogazioni e la clausola di invarianza finanziaria (articoli 14-17).

Nello specifico:

l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del decreto, finalizzato a stabilire procedimento e presupposti vincolanti per la concessione del diritto di fregiarsi di distintivi di onore per mutilato in servizio e ferito in servizio, in attuazione delle disposizioni dell'art. 3-*bis* del d.lgs 95 del 2017. Al comma due stabilisce che il decreto individua le modalità mediante le quali stretti congiunti possano fregiarsi del distintivo "alla memoria" qualora dalle mutilazioni e dalle ferite o lesioni derivi direttamente la morte. Prevede, che il primo presupposto necessario sia il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle ferite o mutilazioni, poi la loro diretta conseguenza da attività di servizio, infine, che siano state riportate nel corso di attività di servizio e per causa del servizio. La norma prevede che i compiti siano di istituto e che abbiano comportato o un rischio specifico, già insito cioè nel compito di istituto svolto, o generico aggravato, connesso ad attività di per sé non rischiosa, ma che lo sia diventata nel corso di circostanze di emergenza;

l'articolo 2 elenca le definizioni di lesione, ferita, mutilazione, infermità e menomazione, necessarie alla disciplina;

l'articolo 3 fissa alcune disposizioni che sono poste a fattor comune di tutti i distintivi d'onore, il cui modello è descritto nella Tabella "A" allegata al decreto in esame e il cui prototipo dovrà essere depositato nell'Archivio centrale dello Stato.

Il distintivo è previsto che sia concesso gratuitamente dall'Amministrazione, autorizzato con provvedimento del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e indossato sulla giacca della divisa con priorità su ogni altro distintivo, secondo modalità indicate nel Decreto del Capo della Polizia del 10 luglio 2019, recante l'aggiornamento e la revisione dei capi di vestiario e degli accessori che compongono la divisa. In particolare si fa riferimento alla Tabella 15C allegata a detto decreto dove, nello specifico è disposto che il personale insignito può applicare i distintivi d'onore di "FERITO IN SERVIZIO" e "MUTILATO IN SERVIZIO" sulla giacca della divisa, *"sopra il taschino sinistro, al di sopra dei nastrini e delle decorazioni, dalla sinistra verso destra di chi guarda, con precedenza su ogni altro distintivo che vada portato in questa posizione."*

La norma rinvia all'allegato "A", che riporta il disegno dei tre distintivi "per ferito", "per mutilato" e "alla memoria" e una descrizione dettagliata delle relative caratteristiche.

Il comma 4 stabilisce coerentemente alle disposizioni del d.P.R. 13 maggio 1952 n. 458, concernente l'istituzione dell'"Ordine al merito della Repubblica Italiana" e la disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze, le modalità mediante le quali è possibile fregiarsi di tali

distintivi sugli abiti civili. Per il personale in servizio il decreto che stabilisce la concessione dei distintivi è trascritto sullo stato matricolare;

l'articolo 4 fissa le modalità e i necessari presupposti della concessione a fregiarsi del distintivo d'onore per "mutilato in servizio". Il primo comma stabilisce che può essere insignito del distintivo d'onore per mutilato il personale in servizio e quello in quiescenza, purché abbia riportato in servizio e per causa di servizio ferite o lesioni con esiti gravi di mutilazioni o di permanenti alterazioni della funzionalità di organi importanti. Il comma due determina i parametri di gravità degli esiti delle ferite e delle lesioni che consentono la concessione del distintivo per "mutilato", considerando idonee per gravità quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915, tabella A che elenca le menomazioni dell'integrità psico-fisica o, se non previste, che siano da ritenere comunque equivalenti secondo i criteri indicati per l'applicazione delle tabelle annesse allo stesso decreto presidenziale o che abbiano determinato, con riferimento al decreto 12 luglio 2000 del Ministero del lavoro, menomazioni in misura non inferiore al 6%;

l'articolo 5 fissa le modalità e i necessari presupposti della concessione a fregiarsi del distintivo d'onore per "ferito in servizio". Il primo comma stabilisce che il personale in servizio e quello in quiescenza, che non abbia ottenuto al medesimo titolo il distintivo per mutilato, può essere insignito anche più volte (non per ciascuna ferita, ma per ciascun episodio in cui eventualmente sia incorso) del distintivo d'onore per ferito, purché abbia riportato, una o più volte, in servizio e per causa di servizio ferite o lesioni, interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa e gli organi cavitari. Il comma due determina i parametri della gravità degli esiti delle ferite e lesioni che abbiano richiesto cure mediche straordinarie o reso necessario un intervento chirurgico effettuando un rinvio al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915, tabella B che elenca le menomazioni dell'integrità psico-fisica o, se non previste, effettua valutazioni di equivalenza secondo i criteri indicati per l'applicazione delle tabelle annesse allo stesso decreto presidenziale, o, in alternativa, abbiano causato menomazioni di cui alla già citata Tabella "A". Il comma tre aggiunge che possono essere concessi più distintivi di onore per feriti, per un corrispondente numero di incidenti in cui siano state riportate le ferite o le lesioni chiarendo che l'eventuale declaratoria di aggravamento di ferite, lesioni o mutilazioni, che abbiano già implicato la concessione del distintivo d'onore per ferito o mutilato in servizio, non vale al fine del conteggio della concessione di distintivi aggiuntivi. Il comma 4, infine, specifica che, comunque anche nel caso descritto al comma 3, non si può indossare più di un distintivo d'onore sull'uniforme per ciascun tipo di distintivo;

l'articolo 6. dispone che quando dalle mutilazioni, dalle ferite e dalle lesioni riportate in servizio e per cause di servizio, derivi la morte dell'appartenente alla Polizia di Stato il Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza può, con proprio provvedimento, concedere al deceduto un distintivo d'onore riportante la scritta "*alla memoria*" e autorizzare a fregiarsene il coniuge vedovo, il convivente di fatto o la parte dell'unione civile superstiti, l'orfano o, infine, in assenza di dette figure, i genitori. L'accertamento della convivenza di fatto deve essere effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 producendo certificazione anagrafica. La norma consente solo ad una persona di fregiarsi del distintivo, pertanto pone un ordine di priorità tassativo e, nel caso di più figli o nel caso in cui entrambi i genitori siano in vita, aggiunge il criterio dell'anzianità anagrafica. Il comma tre, infine, specifica che solo a seguito dell'autorizzazione

concessa dal Capo della Polizia–Direttore generale della pubblica sicurezza, una volta per tutte, il congiunto ha facoltà di fregiarsi del distintivo dopo aver manifestato la propria favorevole volontà per accettazione;

l'articolo 7 fissa i requisiti per la concessione dei distintivi d'onore, stabilendo che, oltre ai presupposti procedurali richiesti negli articoli 4 e 5, fatta salva l'eventuale riabilitazione intervenuta a seguito di condanna penale o sanzione disciplinare, il dipendente insignito non sia stato destinatario delle gravi condanne, anche non definitive ivi elencate, né abbia riportato l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. La determinazione dei reati ostativi alla concessione dei distintivi d'onore è determinata in linea con le direttive emanate con la circolare n. 333/C/2/9008-B/2010 del 21 giugno 2010, che definisce i requisiti per delineare l'onorevole servizio dei dipendenti. È fatto salvo tuttavia il potere discrezionale del Capo della Polizia –Direttore generale della pubblica sicurezza di autorizzare comunque la concessione del distintivo d'onore, valutate le circostanze dell'evento e il servizio complessivo prestato dal dipendente;

l'articolo 8 detta disposizioni comuni in ordine allo svolgimento del procedimento su istanza del dipendente in servizio, per la concessione dei distintivi d'onore per mutilato o per ferito, con riferimento al contenuto della domanda, agli uffici competenti a riceverla e a quelli sanitari individuati per esprimersi in merito alla gravità delle lesioni;

l'articolo 9 detta disposizioni comuni in ordine allo svolgimento del procedimento su istanza del dipendente in quiescenza, per la concessione dei distintivi d'onore per mutilato e ferito, con riferimento al contenuto della stessa, agli uffici competenti a ricevere la domanda dell'interessato e a quelli sanitari individuati per esprimersi in merito alla gravità delle lesioni. Non è previsto un termine di decadenza per la domanda che può essere presentata in qualunque momento;

l'articolo 10 regola la procedura per la concessione del distintivo alla memoria, ma, a differenza dei due distintivi di onore la cui procedura è disciplinata negli articoli 8 e 9, ne prevede la concessione d'ufficio, e non su istanza di parte, ad una delle persone individuate nell'articolo 6, con una attività di iniziativa assegnata all'ultimo ufficio di servizio e una procedura che, per le fasi successive all'istanza, ricalca quella della concessione dei distintivi d'onore per mutilato e ferito. In questo caso oltre ad una attestazione, prodotta dall'ufficio procedente, relativa alla condotta operativa e disciplinare del dipendente deceduto da decorare, deve essere valutata anche la degnità, secondo i requisiti dell'articolo 7, ad indossare il distintivo da parte del congiunto individuato ed acquisita la sua volontà a fregiarsene. L'articolo 10, comma 2, lettera c) aggiunge che l'ufficio è tenuto a verificare l'esistenza di congiunti superstiti "*aventi diritto a fregiarsi del distintivo d'onore*". Resta inteso che qualora dalla verifica di cui alle medesime lettere c) e d) colui che precede nell'ordine non sia degno o non abbia manifestato una favorevole volontà, l'"*avente diritto*" sarà considerato l'eventuale congiunto che seguirà nell'ordine stabilito dall'articolo 6;

l'articolo 11 considera la procedura per la concessione dei benefici di legge alle vittime del dovere utile ai fini dell'accertamento dei presupposti per la concessione dei distintivi d'onore descritta negli articoli precedenti, quando le ferite o le mutilazioni rientrino nei medesimi parametri del presente decreto: in questi casi la concessione dei distintivi d'onore è effettuata allo stato degli

atti e senza ulteriori accertamenti, resta fermo il necessario parere sanitario espresso dall'Ufficio di coordinamento sanitario competente per territorio secondo le norme che precedono;

l'articolo 12 disciplina la procedura di un eventuale diniego, nel caso in cui l'esame della documentazione trasmessa faccia emergere l'assenza dei presupposti dell'autorizzazione a fregiarsi del distintivo per ferito o mutilato in servizio. Il procedimento di diniego si articola in due momenti. Il primo prevede una valutazione da parte della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato; il secondo una rivalutazione da parte dell'Ufficio di coordinamento sanitario territorialmente competente. Contro ogni parere reso dall'Ufficio di coordinamento sanitario è prevista la competenza della Direzione centrale di sanità a deliberare in seconda istanza. Il procedimento di diniego, come avviene per quello di concessione, si conclude con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza;

l'articolo 13 dispone riguardo alla revoca nei casi in cui emerga, successivamente alla concessione, sia a carico del dipendente insignito, sia del prossimo congiunto nel caso di distintivo d'onore concesso alla memoria, l'assenza dei requisiti indicati nell'articolo 7. Al procedimento di revoca è chiamata a partecipare la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato. Anche per la revoca il relativo procedimento deve chiudersi con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza;

l'articolo 14 dispone che le norme del decreto si applichino a tutti i procedimenti pendenti alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno e che il personale che abbia già ricevuto il distintivo, secondo la normativa di cui al DM 23 settembre 1993 e al d.P.R. 17 luglio 1957, n.763, continui ad indossarlo. Tale personale cioè, nonostante l'istituzione del nuovo distintivo continuerà ad indossare quello in proprio possesso, quindi avente foggia e caratteristiche indicate dalla precedente normativa, ma con le modalità fissate per il nuovo;

l'articolo 15, prevede che il Capo della segreteria del dipartimento provveda a disporre il deposito dei modelli dei distintivi d'onore con la scritta "*ferito in servizio*", "*mutilato in servizio*" e "*alla memoria*" presso l'Archivio centrale dello Stato, poiché il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, datato 6 febbraio 2020, cosiddetto "*Atto ordinativo unico per il Dipartimento*", ha disposto il transito delle competenze relative alle uniformi, alle decorazioni e ai segni distintivi specifici della Polizia di Stato dalla Direzione centrale per gli Affari generali della Polizia di Stato alla terza divisione dell'Ufficio IV della Segreteria del dipartimento. È previsto, infatti, per disposizione del decreto legislativo n. 95 del 2017, articolo 3-*bis* – *ex lege*, quindi, e senza ulteriori procedure autorizzatorie - che presso l'Archivio di Stato siano depositati e custoditi i primi tre distintivi in metallo come descritti nell'allegato "A". L'esecuzione del decreto, invece, è affidata al Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, per la parte relativa alla procedura di concessione dei distintivi e al Direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale per quanto riguarda l'approvvigionamento dei distintivi e dei relativi prototipi da depositare presso l'Archivio centrale dello Stato;

l'articolo 16 Rinvia alla Tabella "B", stabilendo che il contenuto di questa abroga la Tabella 15 C del decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 10 luglio 2019, recante l'aggiornamento e la revisione delle disposizioni relative ai capi di vestiario e agli

accessori che compongono le divise della Polizia di Stato, limitatamente alla parte relativa ai distintivi d'onore e ne sostituisce il contenuto;

l'articolo 17 inserisce, infine, la clausola di invarianza finanziaria. Poiché il presente decreto stabilisce la gratuità della concessione dei distintivi in metallo, è previsto che l'Amministrazione provveda nell'ambito delle risorse disponibili. Alla data di uscita del decreto i fondi gravano sul capitolo di bilancio numero 2681/piano gestionale 3.

La Tabella "A", come da disposizione dell'articolo 3, comma 2, riporta l'immagine dei tre distintivi e la descrizione di dettaglio dei medesimi. In particolare è utilizzata, in linea con i principi dell'araldica, l'aquila quale simbologia propria della Polizia di Stato, già adoperata anche per i nuovi distintivi di qualifica. In coerenza con questi, infatti, è stato predisposto uno scudetto sannitico, che porta l'aquila ad ali spiegate, timbrata della corona murata di cinque torri e caricata al centro dalle cifre "R" e "I" rispettivamente, per le tre tipologie di distintivo d'onore, in bronzo, argento e oro, su base cremisi, con le scritte "FERITO IN SERVIZIO", in bronzo, "MUTILATO IN SERVIZIO", in argento, e "ALLA MEMORIA", in oro.

La Tabella "B", come indicato nell'articolo 16, comma 1, del decreto, sostituisce il testo e l'immagine del distintivo riportati nella Tabella 15 C del decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 10 luglio 2019 recante l'aggiornamento e la revisione delle disposizioni relative ai capi di vestiario e agli accessori che compongono le divise della Polizia di Stato. In particolare, a differenza della stesura del 2010, riporta l'immagine di entrambi i distintivi – "FERITO IN SERVIZIO" e "MUTILATO IN SERVIZIO" – perché hanno foggia differente fra loro.

BOZZA